



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO
PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL SENATO ACCADEMICO**

(approvato dal Senato Accademico in data 29 gennaio 2013)

ART. 1
INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni, e rese note:

- a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;
- b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.

La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte del personale tecnico-amministrativo e le modalità delle elezioni.

ART. 2
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dipendenti di ruolo dell'Università. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

3. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa. L'interessato deve optare per l'uno o per l'altro Organo entro trenta giorni dalla elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente. Nell'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

4. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.

5. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedimenti Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.

9. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.

ART. 3

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo dell'Università. Possono essere inoltre previste sino a 5 unità di personale ai fini del supporto per l'identificazione. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.

2. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE

1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Area Affari istituzionali, ad un delegato del Rettore.

2. Di dette candidature è data pubblicità:

- a) mediante trasmissione tramite posta elettronica, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;
- b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all'elettorato attivo interessato.

La mancata ricezione del messaggio di cui ai precedenti punti a) e c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

ART. 5

OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.

3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

4. Alle 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:

a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;

b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;

c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;

d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate.

e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.

6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.

7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.

8. Il seggio è aperto per cinque giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In caso di elezioni suppletive il seggio rimane aperto con le modalità previste dal successivo art. 11.

9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.

ART. 6 ACCESSO AL SEGGIO

1. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari autorizzati con disposizione del Direttore dell'Area Affari Istituzionali e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.

ART. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio.

2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 31 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.

3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.

ART. 8
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Per le elezioni del personale tecnicoamministrativo nel Senato Accademico è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive docenti nel Senato Accademico. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.
2. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.
3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.

ART. 9
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.
3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 10
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

ART. 11
ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.
2. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 12
QUORUM

1. Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 31, comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Senato Accademico.

ART. 13
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Senato Accademico eletti ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2016.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.